

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1526-B}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASTELLUCCI, BAMBI, TESINI ARISTIDE, ZAMBON,
CAVIGLIASSO PAOLA, CAPPELLI, STELLA, GARZIA,
CARLOTTO, PELLIZZARI, ORSINI GIANFRANCO,
CAMPAGNOLI**

**APPROVATA DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 25 ottobre 1978

**MODIFICATA DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 31 gennaio 1979 (Stampato n. 1448)

Interpretazione autentica del disposto dell'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, riguardante l'esclusione dall'imposta di consumo del gas metano impiegato per la trasformazione fisica e biologica di beni a scopo di produzione

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 2 febbraio 1979*

TESTO

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

La norma contenuta nel primo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, che assoggetta ad imposta di consumo nella misura di lire 30 al metro cubo il gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, deve intendersi nel senso che sono esclusi dalla tassazione anche tutti gli impieghi diretti alla trasformazione fisica e biologica di beni a scopo di produzione indipendentemente dal carattere dell'impresa.

ART. 2.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1979 l'imposta di consumo prevista dal primo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, è ridotta del 50 per cento per i comuni compresi nella sfera territoriale di applicazione del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

TESTO

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO UNICO.

Identico.

ART. 2.

Soppresso.